

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 337)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 17 dicembre 1958 (V. Stampato n. 553)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(TOGNI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

col Ministro delle Finanze

(PRETI)

col Ministro della Pubblica Istruzione

(MORO)

e col Ministro dei Trasporti

(ANGELINI)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 19 DICEMBRE 1958

Modifiche all'articolo 17 della legge 9 agosto 1954, n. 640

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 17 della legge 9 agosto 1954, n. 640, è sostituito dal seguente:

«Il termine di cui all'articolo 8, quinto comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, è ridotto a due anni, salvo la facoltà del Ministero dei lavori pubblici di prorogarlo, in casi di comprovata necessità, per un periodo non superiore, nel complesso, a tre anni».